

**AMAG S.P.A.**

Capitale sociale Euro 87.577.205,00  
Sede legale: Via Damiano Chiesa, 18  
15121 Alessandria  
Telefono 0131 283611, fax 0131 267220  
Pec: amag@cert.amagalessandria.it  
Registro imprese, codice fiscale, partita IVA: 01830160063  
Web: www.gruppoamag.it



**OGGETTO: BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA, Servizio somministrazione lavoro a tempo determinato relativo a figure professionali diverse, ascrivibili alle categorie CCNL Federutility e CCNL Utilitalia ex Federambiente, applicabili al personale delle società del Gruppo Amag –Bando AMAG CUC CIG 746916993D.**

**Quesito nr. 3 del 15/06/2018**

**Con riferimento alla gara in oggetto, un Concorrente ha posto i seguenti quesiti:**

- 1) - livelli di inquadramento; - voci di tariffa INAIL; - distribuzione oraria (ore settimanali e giornaliere); - eventuali elementi della retribuzione da accordi di 2° livello; - modalità di costruzione del vostro costo del lavoro.
- 2) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 8.2 lettere (e) e (f) dell'Accordo quadro si precisa che ai sensi dell'art. 35, comma 7 d. Lgs. 81/2015 "L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni." . Si precisa altresì che in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 30 d. lgs. 81/15, il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell'azienda utilizzatrice alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario. Si chiede quindi conferma che la previsione di cui sopra si riferisca solo ed esclusivamente ad eventuali danni direttamente imputabili ai dipendenti diretti dell'aggiudicatario e non anche a quelli causati dai lavori somministrati. Si chiede, pertanto, di rettificare l'accordo quadro escludendo gli obblighi di cui all'art. 8.2 lettere (e) e (f) tra gli oneri in capo all'aggiudicatario.
- 3) Con riferimento alle previsioni di cui all'art. 8 lettera c), dell'art. 9 e dell'art. 12.9 si chiede a Codesta Stazione appaltante di confermare che la responsabilità e la relativa manleva a favore dell'Ente troverà applicazione solo ed esclusivamente nei casi di inadempimento direttamente imputabile all'aggiudicatario.
- 4) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 8 lettera (d) punto (i) nonché dall'art. 8.2 lettera r dell'accordo quadro ove tra gli obblighi in capo all'aggiudicatario di effettuare gli accertamenti sanitari pre-assuntivi si segnala che, ai sensi dell'art. 22, comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzia di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell'impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Si chiede, pertanto, di rettificare l'accordo quadro escludendo l'obbligo di effettuare gli accertamenti sanitari tra gli oneri in capo all'aggiudicatario.
- 5) Con riferimento all'art. 8.2 lettera o) nonché dell'art. 12.2. dell'accordo quadro nella parte in cui si precisa che l'appaltatore ha nei confronti dei lavoratori somministrati l'onere di addestrarli all' uso delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal d.lgs. 81/2008 si chiede conferma che, conformemente a quanto prescritto dall'art. 34, comma 3 del d.lgs. 81/2015 (computo nell' organico dell'utilizzatore del lavoratore somministrato ai fini dell'applicazione delle normative di legge o contratto collettivo relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro), nonché all'art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 «L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro» che l'addestramento sia svolto da dipendente di codesta stazione appaltante e che la



## AMAG S.P.A.

Capitale sociale Euro 87.577.205,00  
Sede legale: Via Damiano Chiesa, 18  
15121 Alessandria  
Telefono 0131 283611, fax 0131 267220  
Pec: amag@cert.amagalessandria.it  
Registro imprese, codice fiscale, partita IVA: 01830160063  
Web: www.gruppoamag.it



- formazione sui rischi specifici è demandata all'impresa utilizzatrice rimando in capo all'aggiudicatario solamente la formazione pre-assuntiva sui rischi in generale (formazione base)
- 6) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 7.5 dell'Accordo Quadro, nella parte in cui si prevede che In caso di idoneità AMAG si riserva comunque un periodo di prova di almeno 15 giorni, al termine del quale deciderà di confermare o di sostituire il lavoratore, si precisa che nell'ambito del contratto di somministrazione di lavoro trova applicazione l'art. Art. 33 del CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro, ove viene previsto che "È consentito apporre un periodo di prova per ogni singola missione; nel caso di successive missioni intervenute entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro precedente, presso la stessa impresa utilizzatrice e con le medesime mansioni, non è consentito apporre il periodo di prova. Anche in caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato il periodo di prova non deve essere apposto. La previsione del periodo di prova deve risultare per iscritto nel contratto di prestazioni di lavoro in somministrazione. Il periodo di prova è determinato in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dall'inizio della missione. In ogni caso il periodo di prova non può essere inferiore a 1 giorno e superiore a 11 per missioni fino a 6 mesi nonché a 13 per quelle superiori a 6 mesi ed inferiori a 12 e 30 giorni di calendario nel caso di missioni che prevedano un contratto di assunzione pari o superiore a 12 mesi. Resta inteso che per le missioni di durata inferiore a 15 giorni può essere stabilito un solo giorno di prova. Le frazioni inferiori a 15 giorni si arrotondano all'unità superiore. Si chiede quindi di modificare la previsione di cui all'art. 7.5 dell'Accordo Quadro secondo la previsione di cui all'art. 33 del CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro. Con riferimento alla previsione di cui all'art. 7.5 dell'Accordo Quadro, nella parte in cui si prevede che In caso di idoneità AMAG si riserva comunque un periodo di prova di almeno 15 giorni, al termine del quale deciderà di confermare o di sostituire il lavoratore, si precisa che nell'ambito del contratto di somministrazione di lavoro trova applicazione l'art. Art. 33 del CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro, ove viene previsto che "È consentito apporre un periodo di prova per ogni singola missione; nel caso di successive missioni intervenute entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro precedente, presso la stessa impresa utilizzatrice e con le medesime mansioni, non è consentito apporre il periodo di prova. Anche in caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato il periodo di prova non deve essere apposto. La previsione del periodo di prova deve risultare per iscritto nel contratto di prestazioni di lavoro in somministrazione. Il periodo di prova è determinato in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dall'inizio della missione. In ogni caso il periodo di prova non può essere inferiore a 1 giorno e superiore a 11 per missioni fino a 6 mesi nonché a 13 per quelle superiori a 6 mesi ed inferiori a 12 e 30 giorni di calendario nel caso di missioni che prevedano un contratto di assunzione pari o superiore a 12 mesi. Resta inteso che per le missioni di durata inferiore a 15 giorni può essere stabilito un solo giorno di prova. Le frazioni inferiori a 15 giorni si arrotondano all'unità superiore. Si chiede quindi di modificare la previsione di cui all'art. 7.5 dell'Accordo Quadro secondo la previsione di cui all'art. 33 del CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro.
- 7) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 10 dell'Accordo quadro si precisa che l'eventuale richiesta di sostituzione del lavoratore, non potrà comportare l'automatica risoluzione del contratto, salvo nelle ipotesi di mancato superamento del periodo di prova e/o giusta causa di recesso e non solleva l'Amministrazione Aggiudicatrice dall'obbligo di rimborsare al contraente



## AMAG S.P.A.

Capitale sociale Euro 87.577.205,00  
Sede legale: Via Damiano Chiesa, 18  
15121 Alessandria  
Telefono 0131 283611, fax 0131 267220  
Pec: amag@cert.amagalessandria.it  
Registro imprese, codice fiscale, partita IVA: 01830160063  
Web: www.gruppoamag.it



aggiudicatario quanto sostenuto per il singolo contratto di prestazione di lavoro in essere e fino alla naturale scadenza, in quanto dovute per legge e per contratto collettivo applicato (art. 45 CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro). Si chiede quindi di conformare la previsione di cui all'art. 10 dell'Accordo Quadro

## RISPOSTA

### 1) i) CCNL Utilitalia Gas Acqua

- a. livelli di inquadramento  
Livello 8 IMPIEGATO TECNICO  
Livello 3 IMPIEGATO TECNICO  
Livello 2 IMPIEGATO AMM.VO (ADDETTO IT/ADDETTO CONTABILE/AMM.VO GENERICO)  
Livello 2 IMPIEGATO LETTURISTA  
Livello 2 OPERAIO
- b. voci di tariffa INAIL  
IMPIEGATO TECNICO 26 PER MILLE + 1%  
IMPIEGATO AMM.VO 4 PER MILLE + 1%  
IMPIEGATO LETTURISTA 12 PER MILLE + 1%  
OPERAIO 34 PER MILLE + 1%
- c. distribuzione oraria (ore settimanali e giornaliere)  
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ mattino ORE 8.00 – 12,30 pomeriggio 14.00-17,12  
Ore giornaliere 7,70 ore settimanali 38,5
- d. eventuali elementi della retribuzione da accordi di 2° livello  
rif. www.gruppoamag.it – società trasparente – personale – accordi aziendali
- e. modalità di costruzione del vostro costo del lavoro  
RAL X 14 MENSILITÀ  
INPS 26,71%  
INAIL  
QUOTA ACC.TFR  
COSTO TOTALE/ORE LAVORABILI ANNO 2018(1940,40)

### ii) CCNL UTILITALIA EX FEDERAMBIENTE

Per i livelli di inquadramento si chiarisce che: per l'addetto tecnico e amministrativo è previsto il livello 4° B Per l'operatore ecologico è previsto il livello 1. Per l'autista operatore raccolta e servizi ambientali è previsto il livello 3° B.

Il tasso Inail è pari al 54 per mille mentre per l'impiegato amministrativo è pari al 5 per mille.

L'orario settimanale da C.C.N.L. Utilitalia è previsto in 38 ore settimanali ovvero 6.20 dal lunedì al sabato. Il costo del lavoro tiene conto della retribuzione base da C.C.N.L. per 14 mensilità, il TFR, indennità varie ,edr per 13 mensilità ,l' indennità integrativa per 12 mensilità il tutto per una % di contributi a carico azienda pari al 40%.

- 2) Con riferimento al quesito *sub 2)*, si precisa che le previsioni di cui all'art. 8.2 lett. (e) ed (f) dello schema di accordo quadro si riferiscono alla responsabilità dell'appaltatore per i danni causati dai



## AMAG S.P.A.

Capitale sociale Euro 87.577.205,00  
Sede legale: Via Damiano Chiesa, 18  
15121 Alessandria  
Telefono 0131 283611, fax 0131 267220  
Pec: amag@cert.amagalessandria.it  
Registro imprese, codice fiscale, partita IVA: 01830160063  
Web: www.gruppoamag.it



lavoratori somministrati ai beni, mobili e immobili, di proprietà di AMAG e non a quelli cagionati dagli stessi a terzi, in merito ai quali opera la previsione di cui all'art. 37, comma 5 del D.Lgs. 81/2015. Sulla base di quanto precede, si confermano quindi le previsioni di cui all'art. 8.2 lett. (e) ed (f) dello schema di accordo quadro.

- 3) Con riferimento al quesito *sub 3*), si conferma la formulazione delle previsioni di cui agli artt. 8.1, lett. (c), 9 e 12.9 utilizzata nello schema di accordo quadro, precisando che le ipotesi di responsabilità dell'appaltatore e la conseguente manleva a favore di AMAG troveranno applicazione nei casi di inadempimento imputabile all'appaltatore medesimo.
- 4) Con riferimento al quesito *sub 4*), si precisa che gli accertamenti sanitari di cui agli artt. 8.1, lett. (d) e 8.2, lett. (r) sono quelli che l'appaltatore ritiene di eseguire ovvero che è obbligato per legge a eseguire prima dell'assunzione dei lavoratori da somministrare. E' esclusa dalle previsioni sopra citate la visita medica preventiva al fine di valutare l'idoneità del lavoratore alla mansione specifica, di cui all'art. 41, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, che è a carico di AMAG in quanto rientrante nell'ambito della sorveglianza sanitaria il cui onere è in capo a quest'ultima.
- 5) Con riferimento al quesito *sub 5*), si conferma che AMAG procederà al computo dei lavoratori somministrati nel proprio organico, ai fini dell'applicazione delle normative di legge o di contratto collettivo relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, e che procederà altresì a garantire ai lavoratori medesimi idoneo addestramento allo svolgimento della mansione cui verranno assegnati. Detto addestramento avverrà presso i locali di AMAG e sarà effettuato da una persona esperta ai sensi dell'art. 37 co. 5 D.lgs. 81/2008. Fermo restando quanto precede, l'appaltatore sarà comunque tenuto a informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e formarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale vengono somministrati, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 81/2015.
- 6) Con riferimento al quesito *sub 6*), si conferma che il termine minimo di 15 giorni relativo al periodo di prova si applica ove il CCNL applicato al rapporto di lavoro tra il lavoratore e l'appaltatore lo consenta ovvero, con riferimento al CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro, nel caso di missioni pari o superiori a 12 mesi.
- 7) Con riferimento al quesito *sub 7*), si precisa che l'art. 45 del CCNL ha ad oggetto una fattispecie differente da quella prevista dall'art. 10 dello schema di accordo quadro, ossia il rapporto di lavoro tra il lavoratore e l'agenzia per il lavoro. Pertanto, si conferma il contenuto dell'art. 10 dello schema di accordo quadro con la precisazione che l'appaltatore avrà diritto di ottenere il pagamento del servizio effettuato dal lavoratore sostituito solo fino al momento di interruzione della missione presso AMAG e avrà altresì diritto al pagamento relativo al lavoro prestato dal lavoratore che sarà mandato in sostituzione del precedente.

La Responsabile Unica del procedimento  
Simonetta Zaccara

